



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

ORDINANZA SINDACALE N. 21 del 18/04/2024

OGGETTO : ORDINANZA SINDACALE N. 47 DEL 18/12/2023 IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE SUL CAVALCAFERROVIA DELLA SP 31 CUCIGLIANA-LORENZANA, VIA NAZARIO SAURO, POSTO AL KM 68+495 DELLA LINEA FERROVIARIA FIRENZE-PISA NEL COMUNE DI CASCINA. PROROGA FINO AL 31/05/2024

IL SINDACO

PREMESSO CHE con precedente Ordinanza Sindacale n. 47 del 18/12/2023, recante in oggetto “Ordinanza contingibile ed urgente in materia di circolazione stradale sul cavalcaferrovia della SP 31 Cucigliana-Lorenzana, via Nazario Sauro, posto al km 68+495 della linea ferroviaria Firenze-Pisa nel Comune di Cascina”, per i motivi nella stessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati, era stata disposta:

- l’istituzione, con effetto dal 19/12/2023 e fino al 18/04/2024, del divieto di transito di tutti i mezzi di massa superiore alle 3,5 tonnellate sul cavalcaferrovia della SP 31 Cucigliana-Lorenzana, via Nazario Sauro, posto al km 68+495 della linea ferroviaria Firenze-Pisa nel Comune di Cascina, con esclusione dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale, i mezzi di soccorso ed i mezzi addetti ai pubblici servizi;
- l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h per tutti i veicoli in transito in entrambi i sensi di marcia sul cavalcaferrovia della SP 31 Cucigliana-Lorenzana, via Nazario Sauro, posto al km 68+495 della linea ferroviaria Firenze-Pisa nel Comune di Cascina;

DATO ATTO che con pec registrata al protocollo del comune di Cascina con il n. 37984 del 28/10/2023 la Responsabile della Macrostruttura 1 – Lavori pubblici Ambiente Patrimonio e Governo del Territorio, ha provveduto ad ordinare, ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. 36/2023 l’espletamento in somma urgenza:

- dei servizi finalizzati ad accertare l’eventuale peggioramento dello stato di conservazione del cavalca ferrovia rispetto all’epoca in cui la Provincia di Pisa aveva commissionato una indagine speditiva dell’infrastruttura in questione, sulla scorta della documentazione tecnica reperita nell’immediato, a seguito della quale è stata emanata la suddetta Ordinanza n. 47/2023;
- delle ulteriori verifiche e indagini necessarie per la verifica delle condizioni di sicurezza del cavalca ferrovia in questione;

PRESO ATTO che la società incaricata ha effettuato, ad oggi, tutti i rilevamenti e le indagini necessarie per verificare le condizioni di sicurezza del cavalca ferrovia in oggetto ma che per la conclusione della prestazione è necessario ancora acquisire i risultati delle analisi di laboratorio sui materiali campionati con le indagini effettuate



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

RILEVATO pertanto che si rende necessario, al fine di preservare la sicurezza del transito sull'infrastruttura, prorogare il termine ultimo della precedente Ordinanza n. 47/2023 almeno fino al 31 maggio 2024 e, quindi:

- limitare il transito sul ponte indicato in oggetto, ai mezzi di massa superiore alle 3,5 tonnellate, con esclusione dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale, i mezzi di soccorso ed i mezzi addetti ai pubblici servizi per mesi 4, come suggerito dal verbale di sopralluogo, ovvero per il tempo necessario a completare le verifiche di sicurezza dell'opera;
- istituire il limite massimo di velocità di 30 km/h per tutti i veicoli in transito in entrambi i sensi di marcia.

RITENUTO che nel caso di specie, ricorrano tutti i presupposti di fatto e di diritto per l'emissione della presente ordinanza atteso che:

- il divieto di transito è imposto al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che rientrano ampiamente nel potere di ordinanza *extra ordinem* le vicende collegate alla circolazione delle strade, laddove, come nel caso in oggetto, emerga l'esigenza di tutelare la pubblica incolumità (TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste sez. I 28.4.2021 n. 140 e ampia giurisprudenza ivi citata);
- *“l'Ordinanza contingibile e urgente ex art. 54, comma 4, D. Lgs n. 267/2000 può essere adottata, anche quando il pericolo per la pubblica incolumità non è imminente, ma consiste in una ragionevole probabilità che possa verificarsi, se non si interviene prontamente, anche se tale situazione di pericolo, (...), dura da molto tempo e potrebbe protrarsi per un lungo periodo senza alcun crollo delle parti pericolanti dell'edificio (TAR Basilicata Sent. n. 300 dell'1.4.2016, che richiama C.d.S. Sez. VI n. 4812 del 7.10.2008 e C.d.S. Sez. V n. 1678 del 2.4.2003).*

VISTI:

L'art. 54, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 come da ultimo modificato dal D. Lgs. 19.8.2016 n. 175 e dalla L. 11.12.2016 n. 232;

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

L'art. 7bis del D. Lgs. n. 267/2000 come da ultimo modificato dal D. Lgs. 19.8.2016 n. 175 e dalla L. 11.12.2016 n. 232;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, la PROROGA dell'Ordinanza n. 47/2023, con effetto dal 19/04/2024 e fino al 31/05/2024, confermando, quindi:

- il DIVIETO DI TRANSITO di tutti i mezzi di massa superiore alle 3,5 tonnellate sul CAVALCAFERROVIA DELLA SP 31 CUCIGLIANA-LORENZANA, VIA NAZARIO SAURO, POSTO AL KM 68+495 DELLA LINEA FERROVIARIA FIRENZE-PISA NEL COMUNE DI CASCINA, con esclusione dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale, i mezzi di soccorso ed i mezzi addetti ai pubblici servizi.



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

- il LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM/H per tutti i veicoli in transito in entrambi i sensi di marcia sul CAVALCAFERROVIA DELLA SP 31 CUCIGLIANA-LORENZANA, VIA NAZARIO SAURO, POSTO AL KM 68+495 DELLA LINEA FERROVIARIA FIRENZE-PISA NEL COMUNE DI CASCINA.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante idonea segnaletica, secondo le norme previste dal C.d.S. D. Lgs. 285/92 e relativo Regolamento di attuazione DPR n. 495/92, già installata a cura della Macrostruttura 1 .

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

È fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente ordinanza e agli Organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, di farla osservare.

I trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n°267/2000;

DISPONE

L'invio della presente ordinanza:

Alla Prefettura di Pisa

Alla Regione Toscana: Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale – Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale

Al Presidente della Regione Toscana

Alla Città Metropolitana di Firenze: Global Service Rete Viaria Metropolitana

Al Presidente della Provincia di Pisa

Ai Sindaci dei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme, Calci, Vicopisano, Pontedera, Calcinaia, Crespina-Lorenzana e Fauglia

Al Comando della Polizia Stradale di Pisa

Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Pisa

Al Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa

Al Presidente dell'ACI di Pisa

A RFI

Alla Direzione del CCISS viaggiare informati

Alla Società di TPL – Autolinee Toscane s.p.a.

Alle Associazioni di categoria:

AEMA

ASSOTIR

C.I.A.

C.N.A.

SLCASARTIGIANI

COLDIRETTI



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

CONFAGRICOLTURA
CONFAPI
CONFARTIGIANATO
CONFCOMMERCIO
CONFCOOPERATIVE
CONFESERCENTI
LEGACOOOPERATIVE
UNIONE INDUSTRIALE

All'Osservatorio Trasporti Regione Toscana
Al responsabile del Centro Operativo 118 Azienda A.S.L.

Cascina, 18/04/2024

il Sindaco
Michelangelo Betti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.